



STATUTO DELL'ENTE DEL TERZO SETTORE "Motus Animi ETS"

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sedi e durata

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), l'Associazione di terzo settore denominata "Motus Animi ETS".

L'Associazione ha Sede Legale in Pisa e può essere trasferita presso qualsiasi altro indirizzo nel Comune di Pisa con semplice delibera dell'Assemblea degli Associati e comunicazione agli uffici competenti, senza la necessità di modificare il presente Statuto. L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione potrà istituire sedi operative, delegazioni o uffici secondari su tutto il territorio nazionale.

L'acronimo ETS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).

Art. 2 - Scopo, finalità e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue le seguenti finalità solidaristiche e di utilità sociale:

- promuovere il benessere psicologico, educativo e relazionale delle persone attraverso metodologie attive, partecipative ed esperienziali;
- sviluppare progetti psico-educativi volti a favorire: l'espressione di sé, l'empatia, la cooperazione e la consapevolezza emotiva;
- utilizzare il gioco di ruolo ed il gioco da tavolo come strumento di crescita personale, esplorazione identitaria, apprendimento esperienziale e inclusione sociale;
- contrastare l'isolamento, la marginalizzazione e la povertà educativa attraverso attività ludiche e formative accessibili e coinvolgenti;
- stimolare la cittadinanza attiva, il pensiero critico e la capacità di affrontare situazioni complesse in modo creativo e collaborativo;
- promuovere l'inclusione, l'equità ed il rispetto delle diversità;
- valorizzare il gioco, la creatività e le arti come strumenti di crescita personale e collettiva;
- promuovere la salute mentale, la consapevolezza emotiva e le competenze relazionali;
- contrastare la povertà educativa, l'isolamento sociale e la discriminazione;

Per il perseguimento delle suddette finalità, l'Associazione svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, come previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:



- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. a);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lett. u).

Tali attività si concretizzano attraverso:

- la progettazione e realizzazione di laboratori psico-educativi basati sull'utilizzo del gioco di ruolo come strumento formativo, relazionale ed espressivo;
- la promozione di percorsi di crescita personale, imparare-agendo, alfabetizzazione emotiva, empowerment e sviluppo delle competenze trasversali (soft skills);
- la conduzione di workshop, incontri, percorsi esperienziali e attività ludiche rivolte a bambini, adolescenti, giovani, adulti e professionisti del settore educativo e sociale;
- la formazione e l'aggiornamento di educatori, insegnanti, operatori sociali, psicologi e altre figure professionali interessate all'impiego del gioco di ruolo in contesti educativi, terapeutici e di prevenzione;
- la collaborazione con scuole, enti pubblici e privati, università e altri ETS per lo sviluppo di progetti innovativi e inclusivi;
- creazione e pubblicazione di materiale al fine di condividere delle buone prassi.

L'ente può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, nel rispetto dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e secondo i criteri definiti con decreto ministeriale 19 maggio 2021, n. 107.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei





principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

Art. 3 - Destinazione del patrimonio e divieto di scopo di lucro

Il patrimonio e le risorse dell'Associazione, sotto qualsiasi forma, sono utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità solidaristiche e di utilità sociale previste dallo statuto.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 4 - Associati

Possono essere "Associati" tutte le persone fisiche e gli enti diversi dalle persone che condividano le finalità dell'Associazione ed accettino di rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti in essere.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti e doveri che ne derivano. I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare la domanda di ammissione su apposito modulo da presentare al Consiglio Direttivo. Sarà premura del Consiglio Direttivo comunicare al diretto interessato l'avvenuta accettazione.

In caso di rigetto della domanda il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato entro sessanta giorni. Sono Associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del consiglio direttivo, che versano ogni anno l'eventuale quota Associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

L'iscrizione iniziale all'Associazione è di €10.

Lo status di Associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6 del presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 5 - Diritti e doveri degli Associati

Ogni Associato, dal momento dell'iscrizione nel libro degli Associati, ha il diritto e il dovere di partecipare alle Assemblee degli Associati, alle iniziative ed alle attività promosse dall'Associazione. Hanno diritto al voto tutti gli Associati che siano iscritti da almeno 3 mesi e siano in regola con il versamento della quota associativa. Gli Associati hanno anche diritto di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i Libri Associativi attraverso richiesta motivata al Presidente.



Gli Associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

Art. 6 - Perdita della qualità di Associato

La qualità di Associato si perde per:

- *Impedimento permanente*;
- *Recesso*, comunicato per iscritto e motivato al Presidente o, in sua assenza, al membro del Consiglio Direttivo con più anni di appartenenza all'Associazione, e producono i loro effetti del momento dell'accoglimento da parte del restante Consiglio Direttivo con la sottoscrizione della lettera di dimissioni stessa;
- *Esclusione*, che può essere disposta nei confronti dell'Associato che:
 - riporti condanne che ledano la sua onorabilità o quella dell'Associazione, ivi inclusi danni morali e fisici, diretti o indiretti all'immagine ed alla reputazione della stessa;
 - abbia commesso infrazioni di particolare gravità;
 - commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.

Il provvedimento di esclusione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere comunicato all'Associato destinatario mediante comunicazione scritta con prova di ricezione ed essere ratificato dall'Assemblea degli Associati nella successiva convocazione. L'associato che riceve un provvedimento di esclusione può, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea degli Associati, che delibera sul provvedimento, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. L'Associato escluso non può essere più ammesso e perde ogni carica e/o ogni incarico che gli siano stati precedentemente assegnati all'interno dell'Associazione.

- *Decesso*.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Art. 8 - Assemblea degli Associati



L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati iscritti nel libro degli Associati ed in regola con il versamento della quota associativa.

Ciascun Associato ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono valide con le maggioranze previste dallo Statuto e in mancanza da quanto stabilito dal Codice Civile.

Art. 9 - Poteri dell'Assemblea degli Associati

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- b) approva il bilancio di esercizio e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- e) approva gli eventuali regolamenti interni, compreso quello dei lavori assembleari;
- f) delibera sulle modifiche statutarie;
- g) delibera lo scioglimento e la destinazione del patrimonio residuo (vedi specificatamente art. 17 del presente statuto);
- h) delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- i) delibera eventuali proposte del Consiglio Direttivo che lo stesso decide di sottoporre all'Assemblea;
- j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 10 - Convocazione e quorum dell'Assemblea degli Associati

L'Assemblea degli Associati è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno e, comunque, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per approvare il bilancio consuntivo relativo all'esercizio appena concluso.

L'Assemblea degli Associati:

- può essere convocata dal Presidente per sua iniziativa o su richiesta dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo oppure su richiesta, in forma scritta o via email, da almeno 1/4 (un quarto) degli Associati in regola con il pagamento della quota associativa;
- deve essere convocata presso la sede dell'Associazione o in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati ;
- deve essere convocata almeno 7 giorni prima della data dell'Assemblea degli Associati. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, nonché l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno.

Salvo ove diversamente previsto, sono considerate valide:

- l'Assemblea in prima convocazione se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli Associati aventi diritto di voto;
- 

- 
- l'Assemblea in seconda convocazione a prescindere dal numero dei presenti;
 - l'Assemblea convocata per le ragioni esposte ai punti f) ed h) dell'art.9, è valida in prima convocazione se presenti (personalmente o per delega) almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati aventi diritto al voto, le delibere sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

Art. 11 - Modalità di svolgimento dell'Assemblea degli Associati

L'Assemblea degli Associati è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza di questi, dal membro del Consiglio Direttivo con maggiore presenza nella vita associativa.

Al Presidente dell'Assemblea degli Associati spetta:

- a) la verifica sull'ammissibilità all'Assemblea dei presenti;
- b) la constatazione della valida costituzione dell'Assemblea degli Associati;
- c) la direzione dei lavori dell'Assemblea degli Associati;
- d) il mantenimento dell'ordine nel corso delle sedute;
- e) la verifica sul diritto di ciascun Associato di partecipare al voto;
- f) la proclamazione dei risultati delle votazioni.

Alcune delle suddette funzioni, ove non strettamente personali, possono essere delegate ad un altro membro del Consiglio Direttivo o, se ritenuto opportuno, ad un Associato appositamente incaricato, previa decisione del Consiglio Direttivo o del Presidente stesso.

Art. 12 - Votazioni e modalità di voto nell'Assemblea degli Associati

Gli Associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da un altro Associato, mediante delega scritta. Ciascun Associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 Associati. La delega, redatta in forma scritta secondo le forme previste dalla Legge, deve riportare gli estremi per il riconoscimento dell'Associato del delegante e dell'Associato delegato e riportare luogo e data della convocazione dell'Assemblea degli Associati a cui si riferisce.

L'Assemblea degli Associati decide con votazione palese per alzata di mano le modalità di voto, anche in funzione del tipo di decisione da prendere.

In caso di voto segreto potranno essere nominati fino al massimo di due scrutatori.

L'assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti (personalmente o per delega) aventi diritto al voto.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è composto da tre a cinque amministratori scelti tra gli Associati: il numero è scelto dall'Assemblea. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea degli Associati. I membri





eletti restano in carica per la durata di 3 anni, salvo i casi di decadenza. I singoli membri sono liberamente rieleggibili senza limiti al numero di mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, in particolare, predispone il bilancio, convoca l'Assemblea, cura l'attuazione delle deliberazioni assembleari.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo esercitano con pari dignità e responsabilità i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, ad eccezione dei poteri di rappresentanza legale attribuiti al Presidente ai sensi del successivo art. 14. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono assunte in modo collegiale e democratico.

Qualora venisse a mancare il numero minimo, il Presidente o chi per esso è tenuto a convocare un'Assemblea per il rinnovo dell'organo nel più breve tempo possibile, e non oltre i 30 giorni. Nel frattempo il consiglio direttivo è tenuto a proseguire le attività ordinarie e programmate dell'Associazione.

Art. 14 - Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente non ha poteri superiori agli altri membri del Consiglio Direttivo in materia decisionale o amministrativa, salvo quelli attribuiti dalla legge e relativi alla rappresentanza legale. Le funzioni di direzione dell'Associazione sono esercitate collegialmente dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare altri membri del Consiglio Direttivo per la firma di atti singoli o lo svolgimento di singole operazioni connesse alla gestione di conti correnti bancari e/o postali e/o sistemi di pagamento digitali. Tali deleghe devono risultare da atti scritti.

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, con una votazione a maggioranza. Dura in carica 3 anni, salvo i casi di decadenza. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea.

Art. 15 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente o almeno la maggioranza dei membri lo ritengono necessario. Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza) a condizione che il Presidente possa:

- accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
 - regolare lo svolgimento della riunione;
 - constatare e comunicare i risultati della votazione;
 - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto della verbalizzazione;
- 

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le convocazioni del Consiglio Direttivo dovranno essere comunicate a tutti i suoi membri dal Presidente per comunicazione scritta o mediante e-mail o altro canale di messaggistica normalmente usato dai consiglieri (ad esempio chat ristretta) contenente l'ordine del giorno, inviata almeno 2 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Il Consiglio Direttivo è, in ogni caso, validamente costituito con la presenza di 2/3 (due terzi) dei suoi membri.

L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal membro con più anni di appartenenza all'Associazione. Per la validità delle deliberazioni occorre l'intervento di almeno 2 membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale. In apertura di riunione dovrà di volta in volta essere nominato un verbalizzante che rediga il verbale, l'incaricato sarà scelto tra gli Associati presenti alla riunione e non necessariamente facente parte del Consiglio Direttivo.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Art. 16 - Decadenza di un membro del Consiglio Direttivo

Un membro del Consiglio decade dalla sua carica nei seguenti casi:

- *Impedimento permanente;*
- *Dimissioni*

Le dimissioni di un membro devono essere presentate in forma scritta e motivata al Presidente o, in sua assenza, al membro del Consiglio Direttivo con più anni di appartenenza all'Associazione, e producono i loro effetti del momento dell'accoglimento da parte del restante Consiglio Direttivo con la sottoscrizione della lettera di dimissioni stessa.

- *Revoca*

Un membro del Consiglio Direttivo può essere revocato su proposta di almeno il 50% degli Associati. Nel caso, questi ultimi devono presentare tale richiesta al Presidente o, in sua assenza, al membro del Consiglio Direttivo con più anni di appartenenza all'Associazione, in forma scritta, motivata e firmata da tutti i richiedenti e contestualmente richiedere la convocazione dell'Assemblea degli Associati per la discussione, la successiva votazione in merito alla revoca ed eventuale elezione di un nuovo membro del Consiglio Direttivo, che resterà fino alla scadenza del mandato del membro esonerato. L'Assemblea richiesta deve



essere convocata secondo i tempi e i modi previsti dall'art. 12 del presente Statuto.

- *Decesso.*

Laddove, per uno dei motivi indicati al comma precedente, dovesse venir meno un membro del Consiglio Direttivo nel corso del mandato, tale membro potrà essere sostituito con nuovo membro eletto dall'Assemblea, che resterà in carica fino alla scadenza del mandato del membro decaduto.

Se il Consiglio Direttivo dovesse scendere sotto i tre membri sarà necessario convocare l'Assemblea degli Associati per procedere al reintegro di un nuovo consigliere o a nuove elezioni del Consiglio Direttivo stesso. Successivamente, nel caso in cui il membro decaduto ricopra il ruolo di Presidente, dovranno essere indette nuove elezioni interne al Consiglio Direttivo per determinare il membro che ricoprirà la carica rimasta vacante, così come previsto dall'art. 14 del presente statuto.

Art. 17 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli Associati con l'approvazione di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati.

L'Assemblea degli Associati provvederà, nella stessa riunione, alla nomina di uno o più liquidatori. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea delibera sulla devoluzione del patrimonio residuo, che dovrà essere obbligatoriamente destinato ad altri enti del Terzo Settore, previo parere favorevole dell'Ufficio RUNTS competente.

Art. 18 - Libri Sociali

Il seguente elenco costituisce l'insieme dei Libri che l'Associazione è tenuta a conservare diligentemente presso la Sede Legale a cura del Consiglio Direttivo:

- a) il Libro degli Associati;
- b) il Libro delle adunanze e delle liberazioni dell'Assemblea degli Associati;
- c) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il Registro dei volontari (obbligatorio solo in caso di utilizzo di volontari non occasionali, ai sensi dell'art. 17 CTS o dall'art.17 del D. Lgs 117/2017).

Art. 19 - Norme di rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

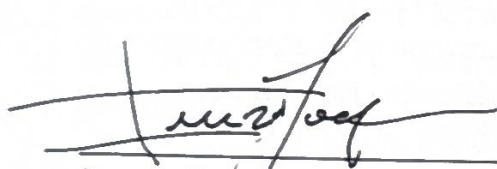


Letto, approvato e sottoscritto.

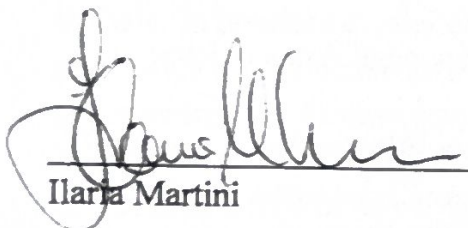
Pisa,



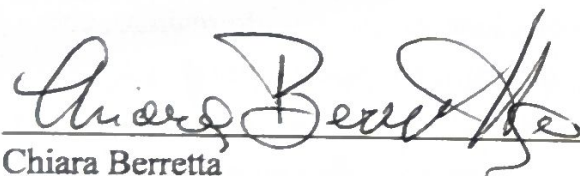
Mattia Falorni



Jacopo Frinzi



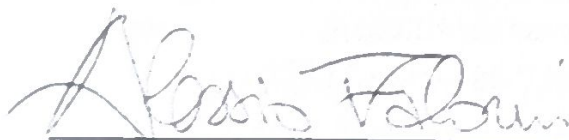
Ilaria Martini



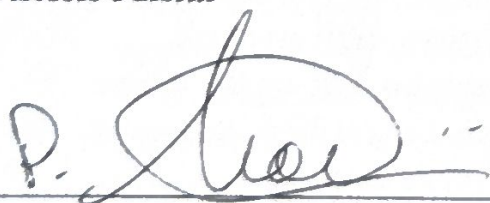
Chiara Berretta



Antonella Moratelli



Alessio Falorni



Pasquale Martini





Sara Peruso
Sara Peruso

Alessia Franzoso
Alessia Franzoso

Luca Fabbretti
Luca Fabbretti

Renata Perina
Renata Perina

Copia conforme al copia
dell'art.23, c.2 bis, D.Lgs. n. 02/2005
L'Operatore

Funzionario (S)
Stefano Cutrone
Funzionario Delegato del Direttore Provinciale / Massimo Cuccia

R-4

